DECISIONE N. 1970/93/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel Trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dall'altra [1] (in seguito denominato « accordo interinale »);

considerando che nel 1992 alcuni prodotti siderurgici contemplati nell'accordo interinale sono stati soggetti a misure di salvaguardia nella Comunità a norma della raccomandazione 92/434/CECA della Commissione [2] e della decisione 92/433/CEE della Commissione [3];

considerando che dopo la dissoluzione della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il 31 dicembre 1992, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato dichiarazioni nelle quali informano la Comunità di avere intenzione di continuare ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall'accordo interinale;

considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca è stata accuratamente esaminata e che, in base alle informazioni pertinenti di cui dispongono, le parti hanno stabilito che una soluzione accettabile e tale da ostacolare il meno possibile il buon funzionamento dell'accordo interinale è l'istituzione di un sistema di contingenti tariffari per le importazioni di alcuni prodotti siderurgici nella Comunità;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di tutti i contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne debitamente gli Stati membri;

considerando che il sistema di contingenti tariffari secondo gli orientamenti suddetti è stato istituito con le decisioni n. 1/93 [4] e n. 1/93 [5] del comitato misto ai sensi dell'accordo interinale per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995;

considerando che è necessario fissare le disposizioni per l'applicazione del sistema di contingenti tariffari in detto periodo;

considerando che per i prodotti contemplati nel Trattato CEE che sono oggetto delle decisioni del Comitato misto tali disposizioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1968/93 del Consiglio [6];

sentito il comitato consultivo e con il parere conforme all'unanimità, del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993 e salvo il riesame annuo fino al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella e originari della Repubblica Ceca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentuale del valore in dogana, indicate nella tabella.

Alle importazioni dei prodotti suddetti che:

— rientrano nei limiti dei contingenti fissati nella tabella e

— sono accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche nella forma definita nell'allegato e contenente la dicitura: « Merci dedotte dal pertinente contingente tariffario sino all'importo di ... t »

si applicano i dazi dell'accordo interinale senza le aliquote addizionali del dazio fissate nella tabella.

[1] GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.
[2] GU n. L 238 del 21. 8. 1992, pag. 26.
[3] GU n. L 238 del 21. 8. 1992, pag. 24.
[4] GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.
[5] GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.
[6] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

TABELLA

Repubblica Ceca

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (tonnellate)			Aliquota dazio addizionale (%)
			dall'1. 6. 1993 al 31. 12. 1993	1994	1995	
09.5057	7209 11 00 7209 12 90 7209 13 90 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 90 7209 23 90 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 90 7209 33 90 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 90 7209 43 90 7209 44 90 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10	Prodotti laminati a freddo	11 970	21 960	24 300	30
09.5059	7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70	Vergelle	119 000	220 000	242 000	30
09.5055	7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 10 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20	Nastri laminati a caldo	2 392	4 400	4 800	25

2. Si applicano le norme sull'origine fissate nel protocollo n. 4 dell'accordo interinale. Dette norme si applicano tuttavia al territorio della Repubblica Ceca e non, come è contemplato nel protocollo, alla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca.

3. I prodotti che, a norma della legislazione comunitaria, sono importati nella Comunità dopo aver subito operazioni di perfezionamento passivo con il sistema contemplato nel regolamento (CEE) n. 2473/86 [1], oppure ai fini del perfezionamento attivo con il

[1] GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

sistema della sospensione contemplato nel regolamento (CEE) n. 1999/85 (1) sono soggetti alle disposizioni di detti sistemi e sono quindi esenti dai dazi fissati nel paragrafo 1.

Articolo 2

1. Dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993, e salvo il riesame annuo fino al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella seguente tabella e originari della Repubblica Slovacca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e alle aliquote del dazio, in percentuale del valore in dogana, indicate nella tabella.

Alle importazioni dei prodotti suddetti che :

— rientrano nei contingenti fissati nella tabella e

— sono accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità slovacche nella forma definita nell'allegato e contenente la dicitura : « Merci dedotte dal pertinente contingente tariffario sino all'importo di ... t »

si applicano i dazi fissati nell'accordo interinale senza le aliquote addizionali indicate nella tabella.

TABELLA

Repubblica Slovacca

N. Prog.	Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (tonnellate)			Aliquota dazio addizionale (%)
			dall'1. 6. 1993 al 31. 12. 1993	1994	1995	
09.5061	7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 10 10 7255 20 20 7255 30 00	Prodotti laminati a caldo arrotolati	78 167	167 000	200 000	25

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

N. Prog.	Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (tonnellate)			Aliquota dazio addizionale (%)
			dall'1. 6. 1993 al 31. 12. 1993	1994	1995	
09.5057	7209 11 00 7209 12 90 7209 13 90 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 90 7209 23 90 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 90 7209 33 90 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 90 7209 43 90 7209 44 90 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10	Prodotti laminati a freddo	54 530	100 040	110 700	30
09.5055	7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 10 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20	Nastri laminati a caldo	21 525	39 600	43 200	25
09.5063	7208 32 10 7208 33 10 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 42 10 7208 43 10 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 45 10 7208 45 90	Bandelle	55 417	102 000	112 000	25

2. Si applicano le norme sull'origine fissate nel protocollo n. 4 dell'accordo interinale. Dette norme si applicano tuttavia al territorio della Repubblica Slovacca e non, come è contemplato nel protocollo, alla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca.

3. I prodotti che, a norma della legislazione comunitaria, sono importati nella Comunità dopo aver subito operazioni di perfezionamento passivo con il sistema contemplato nel regolamento (CEE) n. 2473/86, oppure ai fini del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione contemplato nel regolamento (CEE) n. 1999/85 sono soggetti alle disposizioni di detti sistemi e sono quindi esenti dai dazi fissati nel paragrafo 1.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprendente la domanda di beneficiare del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, oppure all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, per un prodotto contemplato dalla presente decisione se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori di prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nella misura in cui il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettata la presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1993.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE CZECH REPUBLIC
LICENSING OFFICE

EXPORT LICENCE
No

Exporter:		
Description of goods:		
CN codes	Name	Quantity
Country of destination:		
Certification by the competent authority:		
Goods deducted from the tariff quota to the amount of ..... tonnes.		

At ..... on .....

Signature

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

MINISTRY OF ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC
Licensing Department
Špitálska 8
813 15 Bratislava

EXPORT LICENCE
No

Exporter :

Description of goods :

CN codes	Name	Quantity

Country of destination :

Certification by the competent authority :

Goods deducted from the tariff quota to the amount of ..... tonnes.

In Bratislava ..... on .....

Signature